

Codice DB1416

D.D. 26 giugno 2012, n. 1684

D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste". Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento al Comune di Pavone Canavese per la realizzazione di tagli di utilizzazione in terreni di proprietà comunale ai fogli 9, particella 408, 10 particella 132 e 19 particella 378.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai sensi dell'art. 14 della Legge regionale 10.02.2009, n. 4 ed ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Forestale 8/R/2011, il richiedente comune di Pavone Canavese, P.zza Municipio, 1 10018 Pavone Canavese, alla realizzazione degli interventi selvicolturali come descritti nell'istanza n° 10013 del 17/05/2012, ricevuta in data 21/05/2012, e nel progetto allegato, ricadenti sui terreni censiti al N.C.T. come Comune di Pavone Canavese, dei fogli 9, particella 408, 10 particella 132 e 19 particella 378 in comune di Pavone Canavese, località Sanguignolo, per una superficie totale complessiva pari a 4,612 ha

L'intervento dovrà inoltre rispettare le norme previste dal Regolamento forestale per quanto riguarda:

- le modalità di abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco (art. 32);
- gli scarti delle lavorazioni (art. 33);
- la chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali (art. 34);

Entro sessanta giorni dal termine degli interventi dovrà essere trasmessa la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori redatta da parte di un tecnico forestale abilitato, come previsto all'art. 6, comma 5, del Regolamento forestale.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente per gli interventi oggetto di istruttoria ed ha validità due anni dalla data del rilascio.

La presente autorizzazione è relativa unicamente agli interventi selvicolturali di cui trattasi e pertanto esula dalle problematiche relative alla corretta adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente Determinazione saranno perseguite secondo quanto previsto dall'art. 36 "Sanzioni" della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 "Gestione e promozione economica delle foreste" ed a termine delle leggi vigenti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Franco Licini